



Ordinanza n. 79 del 20-4-2016

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via.

IL SINDACO

PREMESSO:

che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art.54, comma 4, del Dlgs.n.267/00, *"con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

che il D.M. 5 Agosto 2008, adottato per l'esplicita previsione dell'art.4bis della Legge sopracitata, all'art.2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) *"comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.54 del Dlgs.n.267/00 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

CONSIDERATO:

che sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione sulle strade del territorio comunale ove vi è presenza anche di minori;

che da una ricognizione effettuata dalla Polizia Municipale la strada insistente nel territorio comunale di Eboli maggiormente interessata dal fenomeno della prostituzione è la S.P. 175/A - Via Litoranea e le sue Vie Tagliafuoco dalla pineta che portano al mare;

che la stessa Polizia Municipale ha, altresì, sollecitato l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale ulteriore strumento per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e/o suolo pubblico;

che i comportamenti imprudenti e imprevedibili degli automobilisti alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento possono determinare situazioni di grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e quindi per l'incolumità pubblica in particolare con riguardo alla S.P. 175/A - Via Litoranea, che è interessata, peraltro, da considerevoli volumi di traffico con un elevato tasso di incidentalità;

che l'esercizio della prostituzione su strada comporta una utilizzazione impropria del suolo pubblico con conseguente degrado dello stesso, a causa di sporcizia prodotta dalle persone dedite al meretricio, che gettano rifiuti ed oggetti vari direttamente a terra;

PRESO ATTO:

che l'attività in argomento e le modalità di esercizio determinano l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione;

che i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico incidono fortemente in modo negativo sulla percezione di sicurezza urbana, suscitando senso di abbandono negli abitanti delle zone in cui il fenomeno si manifesta;



che la ridotta visibilità che si registra nelle ore serali, durante le quali l'attività di meretricio si incrementa, associata al pericolo di incidenti stradali causati dal mancato rispetto dei limiti di velocità o da manovre imprudenti, aggrava la situazione di pericolo;
RILEVATA, quindi, la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi del citato articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

ATTESO che, conformemente al disposto del citato Dlgs.n.267/00 (TUEL), del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Signor Prefetto di Salerno;

VISTI:

l'art.726 del C.P., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

il D.Lgs. n. 285/92 (*Codice della Strada*) e ss.mm.ii.;

l'art.54 del Dlgs.n.267 del 18.08.2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.92/08 convertito dalla Legge n.125 del 24.07.2008;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti al Sindaco in materia di sicurezza urbana;

l'art.7/bis del D.Lgs.n.267/2000;

l'art.16 della legge 24.11.1981, n.689 come modificato dall'art.6/bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n.92;

la sentenza della Corte Costituzionale del 07.04.2011, n.115 che fissa, tra l'altro, i criteri per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti;

la Legge n.241/90, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 22 marzo 2004;

la delibera di Consiglio Comunale n.85 del 30 settembre 2002 e ss.mm.ii., con la quale vengono determinati gli importi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali;

ORDINA

per i motivi in premessa enunciati e che qui s'intendono integralmente richiamati, **a decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2016**, per le esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, finalizzate a contrastare il fenomeno della prostituzione ed i connessi effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone, nel territorio comunale ed in particolare sulla S.P. 175/A - Via Litoranea e nelle sue Vie Tagliafuoco che dalla pineta portano al mare,

E' VIETATO

- **PORRE** in essere comportamenti diretti in maniera inequivocabile ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, a mezzo atteggiamenti di richiamo, di invito o indossando abbigliamento indecente o indecoroso in relazione ai luoghi, ovvero mostrare nudità in quanto determinano o comunque favoriscono rallentamenti e/o intralcio alla circolazione stradale e, pertanto, rappresentano un serio pericolo per il transito veicolare;
- **CHIEDERE** informazioni, contrattare o concordare, con le persone che pongano in essere i comportamenti di cui al punto 1 o che comunque offrano prestazioni sessuali a pagamento;
- **ESEGUIRE**, se alla guida di veicoli, fermate e/o soste improprie anche di brevissima durata nonché manovre pericolose o di intralcio alla circolazione e di accostarsi al margine della strada per porre in essere i comportamenti di cui al punto precedente.



AVVERTE

che, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad **€ 500,00** (cinquecento/00).

che i proventi derivanti dalla violazione della presente ordinanza dovranno essere versati al Comune di Eboli e le eventuali opposizioni alle violazioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689, dovranno essere dirette, quando non si violano norme giuridiche speciali, al Sindaco di Eboli.

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni e la massima diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.eboli.sa.it;
- la trasmissione della stessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, alla Polizia Provinciale di Salerno.

Il Comando della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento ordinatorio.

A sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

